

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Regolamento didattico d'Ateneo

Emanato con D.R. n. 151 del 21.04.2008

(ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270)

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE

Art. 1 – Definizioni

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 2 – Titoli

Art. 3 – Master universitari e altri percorsi formativi

Art. 4 – Corsi di studio

Art. 5 – Classi di corso di studio

Art. 6 – Corsi di laurea

Art. 7 – Corsi di laurea magistrale

Art. 8 – Corsi di specializzazione

Art. 9 – Dottorati di ricerca

Art. 10 – Master universitari

Art. 11 – Formazione finalizzata e permanente

Art. 12 – Svolgimento di attività formative in lingua straniera

Art. 13 – Forme di pubblicità

TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 14 – Progettazione e adeguamento dell'offerta formativa

Art. 15 – Ordinamento didattico dei corsi di studio

Art. 16 – Quadro delle attività formative dei corsi di laurea

Art. 17 – Attività formative dei corsi di laurea magistrale

Art. 18 – Attività formative dei corsi di specializzazione

- Art. 19 – Regolamenti di facoltà e regolamenti didattici di corso di studio
- Art. 20 – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio
- Art. 21 – Crediti formativi universitari
- Art. 22 – Riconoscimento dei crediti
- Art. 23 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative
- Art. 24 – Manifesto degli studi
- Art. 25 – Attività di orientamento e tutorato
- Art. 26 – Pubblicità delle attività didattiche

TITOLO III – STUDENTI

- Art. 27 – Studenti iscritti a tempo pieno o a tempo parziale e interruzione degli studi
- Art. 28 – Piani di studio
- Art. 29 – Calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali
- Art. 30 – Esami ed altre verifiche del profitto
- Art. 31 – Prova finale per il conferimento del titolo di studio
- Art. 32 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

TITOLO IV – DOCENTI

- Art. 33 – Affidamento dei compiti didattici ai docenti
- Art. 34 – Professori a contratto
- Art. 35 – Articolazione e organizzazione degli insegnamenti

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 36– Attribuzione di compiti didattici ai professori fuori ruolo
- Art. 37– Conclusione di corsi di studio di precedenti ordinamenti e opzioni ad altri corsi
- Art. 38 –Facoltà istituite presso l'Università

ART. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento s'intende:

- a) per Regolamento generale sull'autonomia: il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del D.M. 270/04, nonché i corsi di dottorato di ricerca e di master universitari di primo e di secondo livello;
- c) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, i diplomi di master universitari di primo e di secondo livello;
- d) per Decreti Ministeriali: i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
- f) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- g) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
- h) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- i) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo, come specificato nel successivo art. 15;
- m) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università, anche eventualmente in forma telematica, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche, sperimentali e di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- n) per regolamenti didattici dei corsi di studio: i regolamenti di cui al successivo art. 19;
- o) per *curriculum*: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- p) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto;
- q) per albo informatico: l'apposita sezione nel sito web dell'Università degli Studi di Genova;

- r) per docenti: i professori e i ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 60, comma 1, dello Statuto;
- s) per Università: l'Università degli Studi di Genova.

TITOLO I – Organizzazione dell'attività didattica

ART. 2

Titoli

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

- laurea (L);
- laurea magistrale (LM);
- diploma di specializzazione (DS);
- dottorato di ricerca (DR);
- master universitari di primo e di secondo livello.

2. Il conferimento di titoli congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri è disciplinato da apposite convenzioni con gli Atenei stessi.

3. L'Università rilascia, come supplemento al diploma relativo al titolo, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni riguardanti il *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

ART. 3

Master universitari e altri percorsi formativi

1. L'Università, nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 10, istituisce master universitari di primo e di secondo livello e rilascia i relativi diplomi.

2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università rilascia altresì i diplomi dei master eventualmente istituiti d'intesa con altri Atenei italiani o stranieri.

3. L'Università prevede altre attività di formazione finalizzata e permanente. Tali attività possono essere predisposte anche sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati, in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione nei diversi settori professionali. Al termine di queste attività, le quali non possono assumere la denominazione di master, sono rilasciati specifici attestati.

Art. 4

Corsi di studio

1. L'ordinamento didattico dei corsi di studio costituisce la Parte Seconda del presente regolamento.
2. I corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione istituiti presso l'Università, con le relative denominazioni, l'indicazione delle classi di appartenenza, il numero dei crediti necessari per il conseguimento dei titoli, la durata e la o le facoltà di afferenza sono riportati in apposito elenco nella Parte Seconda del presente regolamento.
3. L'istituzione di un nuovo corso di studio con il relativo ordinamento didattico e la modifica dell'ordinamento didattico dei corsi di studio già inseriti nel regolamento didattico di Ateneo sono deliberati, nel rispetto delle disposizioni sulla programmazione del sistema universitario, dei criteri generali stabiliti nei decreti ministeriali nonché delle altre norme vigenti e sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza, dal senato accademico, su proposta di uno o più consigli di facoltà o, in caso di sola modifica dell'ordinamento didattico, del corrispondente consiglio di corso di studio, sentito il consiglio di facoltà.
4. La soppressione di un corso di studio è deliberata dal senato accademico, su proposta della facoltà o delle facoltà interessate, del corso di studio interessato, del consiglio di amministrazione ovvero di propria iniziativa, sentiti la facoltà o le facoltà di afferenza, il corso di studio e il consiglio di amministrazione per quanto di competenza.

ART. 5

Classi di corsi di studio

1. L'Università può prevedere l'istituzione di più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
2. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, esso può essere istituito come appartenente ad entrambe le classi.

ART. 6

Corsi di laurea

1. Il corso di laurea ha la finalità di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

2. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni nazionali ed europee.

3. I corsi di laurea afferenti alla medesima classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici o, in mancanza, dai corrispondenti regolamenti didattici di corso di studio sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi.

4. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito i 180 crediti previsti dall'ordinamento, comprensivi di quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, secondo quanto stabilito al successivo art. 22, comma 9. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento a livelli ivi richiesti per ogni lingua. La durata normale del corso di laurea è di tre anni, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto, ove previsto dalle norme vigenti.

ART. 7

Corsi di laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale ha la finalità di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dall'ordinamento. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto, ove previsto dalle norme vigenti. Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

ART. 8

Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha la finalità di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme nazionali o europee.

2. Per conseguire il diploma di specializzazione, lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei Decreti ministeriali, fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifiche norme nazionali o europee.

ART. 9

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle relative norme legislative e regolamentari.

2. L'organizzazione di scuole che riuniscano i corsi di dottorato di ricerca e le attività formative in essi previste sono disciplinati in un apposito regolamento.

ART. 10

Master universitari

1. Per conseguire il diploma di master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei relativi corsi è, di norma, di un anno.

2. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea. Titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale.

3. Le procedure di istituzione e attivazione dei master universitari e le modalità di svolgimento delle relative attività formative sono disciplinate da un apposito regolamento.

ART. 11

Formazione finalizzata e permanente

1. L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati e anche con modalità a distanza, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita attivando, in particolare:

- a) corsi di perfezionamento, l'accesso ai quali è disciplinato dal regolamento di cui al successivo comma 2;
- b) corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
- d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- e) corsi di formazione e di aggiornamento del proprio personale.

2. La realizzazione delle attività di cui al presente articolo è disciplinata da regolamento approvato dal senato accademico.

ART. 12

Svolgimento di attività formative in lingua straniera

1. Con delibera del competente consiglio del corso di studio, le attività formative di cui al presente titolo possono essere svolte in lingua inglese ovvero in altra lingua individuata dalla struttura stessa.

ART. 13

Forme di pubblicità

1. In tutti i casi in cui decisioni concernenti l'offerta e l'organizzazione didattica richiedano l'intervento di una pluralità di organismi, o ne prevedano la possibilità, il responsabile di ognuno di tali organismi rende pubbliche le proposte dell'organismo stesso nelle forme opportune e comunque attraverso l'albo informatico dell'Università nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di tutela dei dati personali.

2. Per ogni attività didattica offerta dall'Università viene altresì resa nota, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

TITOLO II – Regolamentazione dell'attività didattica

ART. 14

Progettazione e adeguamento dell'offerta formativa

1. Il senato accademico, anche sulla base delle relazioni del nucleo di valutazione di cui all'art. 8 dello Statuto, progetta l'offerta formativa dell'Università ed assume le iniziative necessarie a adeguarla per tener conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, anche con riferimento a quelle della comunità ligure, e per elevare la qualità dell'offerta.

2. Ai fini di cui al comma precedente, almeno ogni tre anni, il senato accademico prende in esame il quadro complessivo dell'offerta formativa, per le conseguenti determinazioni con particolare riferimento agli interventi di cui all'art. 4, commi 3 e 4.

ART. 15

Ordinamento didattico dei corsi di studio

1. L'ordinamento didattico di ogni corso di studio, riportato nella parte speciale del regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali, determina:

- a) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso di studio, indicando la classe o le classi di appartenenza e l'eventuale gruppo di affinità in cui sia inserito secondo quanto indicato al precedente art. 6 comma 3; in mancanza, l'indicazione relativa al gruppo di affinità potrà essere riportata nel corrispondente regolamento didattico del corso di studio;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;
- c) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzanti ovvero affini e integrative, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- e) quanto inoltre stabilito all'art. 23 commi 2 e 8 del presente regolamento.

2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono assunte dagli organi accademici previa consultazione con organizzazioni e rappresentanti delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere, in conformità al decreto istitutivo, una pluralità di *curricula* al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale. Eventuali *curricula* di ciascun corso di laurea sono previsti e disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto delle norme in materia di denominazione dei corsi stessi.

ART. 16

Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;

- d) attività formative affini o integrative rispetto a quelle di base o caratterizzanti anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
- g) attività formative, anche non convenzionali, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento previsti in applicazione di norme legislative e regolamentari;
- h) nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, del presente regolamento, ulteriori attività formative relative a *stage* o tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma precedente, qualora nella classe siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, sono individuati per ogni *curriculum* i settori scientifico disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti funzionali alla specificità del *curriculum* stesso, ai quali è riservato un numero adeguato di crediti.

Art. 17

Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- b) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- c) attività formative affini o integrative rispetto a quelle caratterizzanti anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività relative alla preparazione della tesi per il conseguimento del titolo di studio;
- e) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, ove previste nei decreti relativi alle lauree magistrali a ciclo unico;
- f) attività formative, anche non convenzionali, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento previsti in applicazione di norme legislative.

2. Relativamente alle attività di cui alla lettera a) del comma precedente, qualora nella classe siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, sono individuati per ogni *curriculum* i settori scientifico disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti funzionali alla specificità del *curriculum* stesso, ai quali è riservato un numero adeguato di crediti.

Art. 18

Attività formative dei corsi di specializzazione

1. I *curricula* di ciascun corso di specializzazione sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ordinamento didattico e sono definiti nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale disciplinante il corso.

ART. 19

Regolamenti di facoltà e regolamenti didattici di corso di studio

1. Il regolamento di facoltà, determina nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti, dallo Statuto, dal regolamento generale e dal presente regolamento didattico, eventuali norme generali di funzionamento, con particolare riguardo a quelle cui devono attenersi i regolamenti didattici dei singoli corsi di studio attivati dalla facoltà. Il regolamento di facoltà è approvato dal consiglio di facoltà a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, determina, in particolare:

- a) l'elenco di tutte le attività formative ivi compresi, in particolare, gli insegnamenti attivabili, con l'indicazione dell'eventuale articolazione in moduli e quella dell'eventuale gruppo di affinità, ove non contenuta nel corrispondente ordinamento didattico;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti formativi, la durata in ore e le eventuali propedeuticità di ogni attività formativa;
- c) la frazione dell'impegno orario complessivo, di cui all'art. 21 comma 3, riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale; tale frazione non può comunque essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico;
- d) i *curricula* offerti agli studenti, se previsti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

- e) le modalità di svolgimento delle attività didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- f) gli eventuali obblighi e le modalità di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori e degli studenti diversamente abili;
- g) l'eventuale previsione di corsi a numero programmato e le relative modalità di ammissione. Tali modalità si conformano a quanto stabilito per le prove di esame di cui al successivo art. 30, comma 4;
- h) eventuali forme di verifica periodica dei crediti acquisiti e, qualora ne siano riconosciuti obsoleti i contenuti culturali e professionali, le conseguenti prove integrative;
- i) le forme di orientamento e di tutorato, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 25 del presente regolamento;
- l) in caso di corsi afferenti a più facoltà o più Atenei, le necessarie norme di organizzazione e di funzionamento;
- m) quanto inoltre stabilito agli articoli 6 comma 4; 21, comma 5; 23 commi 2 e 9; 24 comma 3; 29 comma 2; 30 commi 1, 4, 7, 11, 12; 31 comma 3; 32 comma 2.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati dal competente consiglio a maggioranza dei componenti e sottoposti all'approvazione dei consigli delle facoltà di afferenza. Per quanto concerne i corsi di studio interfacoltà, in caso di dissenso tra i consigli di facoltà, la questione è rimessa al senato accademico, che assume le relative deliberazioni.

4. I regolamenti didattici sono emanati dal Rettore entro sessanta giorni dalla ricezione.

5. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate, con le modalità previste dal comma 3 del presente articolo, dal consiglio del corso di studio previo parere favorevole della commissione paritetica di facoltà. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta e decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere.

6. Ogni tre anni le competenti strutture didattiche, previa opportuna valutazione, deliberano se debba essere attivata una procedura di revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa. La stessa procedura viene altresì attivata ogni volta in cui ne facciano richiesta il Presidente del consiglio di corso studio o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso.

ART. 20

Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Il senato accademico, tenuto conto delle proposte delle strutture didattiche e sentito, per quanto di competenza, il consiglio di amministrazione, delibera annualmente l'offerta formativa, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione della docenza determinati con decreto del Ministro, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del nucleo di valutazione. Nel caso di disattivazioni, l'Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplina la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

2. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

ART. 21

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.

2. La quantità media di impegno complessivo annuo di uno studente iscritto a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata come disposto dall'art. 19, comma 2 lett. c) del presente regolamento.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o mediante altra forma di verifica del profitto.

5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di un numero minimo di crediti in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale negli studi universitari ovvero contestualmente impegnati in attività lavorative.

ART. 22

Riconoscimento dei crediti

1. Compete al consiglio del corso di studio che accoglie lo studente il riconoscimento totale o parziale dei crediti dal medesimo acquisiti in altro corso di studio, eventualmente anche della stessa classe, dell'Università o di altro ateneo, anche estero, nonché il riconoscimento quale credito formativo di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità, maturate attraverso attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
2. Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi delle norme vigenti in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea e di laurea magistrale nel relativo ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60 crediti per la laurea e a 40 crediti per la laurea magistrale. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
3. I crediti eventualmente acquisiti in eccedenza ai 180 prescritti per il corso di laurea possono essere riconosciuti nel corso di laurea magistrale.
4. Il consiglio del corso di studio pubblicizza i criteri con i quali intende procedere ai riconoscimenti dei crediti.
5. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata di uno o più semestri rispetto a quella normale, ovvero a quella indicata per i corsi di specializzazione nel relativo ordinamento didattico.
6. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l'Università può stipulare convenzioni in forza dei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti.
7. In caso di trasferimento dello studente da Atenei non convenzionati, le strutture didattiche che accolgono lo studente possono disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere.
8. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti attività formative svolte in percorsi di livello universitario disciplinati da norme precedenti il D.M. 509/1999, anche non completati, ivi compresi quelli

finalizzati al conseguimento di diplomi universitari o titoli equipollenti ovvero di diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite presso gli Atenei, qualunque ne sia la durata. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al precedente comma.

9. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, ove previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono acquisiti dallo studente attraverso una idonea prova ovvero, in applicazione di apposite disposizioni stabilite dal senato accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue medesime. I regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.

10. Con delibere dei consigli di facoltà, sulla base di criteri generali eventualmente stabiliti dal senato accademico, potranno essere definite modalità di applicazione del Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (*European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS*).

ART. 23

Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Ateneo.

2. Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso, le cui modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, sono stabilite nei corrispondenti regolamenti didattici dei corsi di studio. Tali prescrizioni sono rese note con il manifesto degli studi. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da assolvere nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di studio, determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

3. Le verifiche di cui al presente articolo relative a studenti diversamente abili si conformano a quanto stabilito per le prove di esame di cui al successivo art. 30, comma 4.

4. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2 possono essere assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

5. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Tali attività possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal senato accademico.
6. Salvo quanto previsto al successivo comma 10, per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
7. Ai corsi di laurea magistrale è consentita l'iscrizione con riserva da parte di studenti che conseguano la laurea richiesta a tal fine entro il termine stabilito dal consiglio di facoltà e comunque non oltre il 31 marzo.
8. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalle norme vigenti in materia di accessi ai corsi universitari, l'ordinamento didattico del corso di studio o, in mancanza, il relativo regolamento didattico definisce specifici criteri di accesso che prevedano, comunque, il possesso di requisiti curriculari, anche espressi in crediti e riferiti a specifici settori scientifico disciplinari che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, nonché l'adeguatezza della personale preparazione dello studente medesimo.
9. L'adeguatezza della personale preparazione è verificata con procedure definite nel regolamento del corso di studio. Tali procedure potranno anche fare riferimento alla votazione conseguita con il diploma di laurea e non dovranno comunque pregiudicare l'accesso a chi provenga da altre sedi universitarie anche non italiane.
10. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 6, è consentita l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore soltanto per i corsi di studio regolati da norme europee che non richiedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, nonché per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
11. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché degli specifici requisiti di ammissione stabiliti dal decreto ministeriale istitutivo.
12. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al DM n. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

13. Il riconoscimento della idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi di studio successivi alla laurea, è deliberato dalle strutture didattiche competenti. La deliberazione delle strutture didattiche competenti non è necessaria qualora il riconoscimento derivi da esplicite previsioni contenute in accordi internazionali.

ART. 24

Manifesto degli studi

1. Il manifesto degli studi è deliberato annualmente, entro il termine stabilito dal senato accademico, dal consiglio di facoltà, coordinando le proposte dei consigli dei corsi di studio afferenti. La facoltà può stabilire preventivamente disposizioni generali alle quali le proposte dei singoli corsi di studio devono attenersi.

2. Il manifesto, finalizzato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, dà notizia delle disposizioni rilevanti in materia contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio e le integra, ove necessario, anche con particolare riferimento all'indicazione delle conoscenze di cui all'art. 23 comma 2.

3. Per quanto concerne gli insegnamenti, il manifesto, oltre all'eventuale indicazione delle propedeuticità e di quanto previsto nel regolamento didattico del corso di studio, specifica le relative tipologie secondo quanto stabilito in apposita delibera del Senato Accademico.

4. Il manifesto indica i periodi di svolgimento delle attività formative e i periodi, a questi non sovrapposti, di svolgimento degli esami di profitto, con l'osservanza di quanto previsto all'art. 29, comma 4 del presente regolamento. Il divieto di sovrapposizione non si applica con riferimento al periodo di effettuazione dei tirocini.

5. Modifiche al manifesto nel corso dell'anno accademico possono essere deliberate soltanto per ragioni eccezionali, con le stesse procedure previste per la sua approvazione.

Art. 25

Attività di orientamento e di tutorato

1. Al fine di rendere consapevole la scelta degli studi universitari e in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro, è istituito un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, anche promosse dalle facoltà, da svolgersi in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo.

2. Le facoltà istituiscono, per ogni corso di studio, un servizio di tutorato per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Specifiche forme di orientamento e tutorato sono predisposte per gli studenti diversamente abili.

Art. 26

Pubblicità delle attività didattiche

1. Gli orari e le sedi di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche nonché gli orari e le sedi di ricevimento dei docenti sono esposti in appositi albi a cura del Preside di facoltà che provvede a darne comunicazione alla commissione paritetica di facoltà. La pubblicazione degli orari e delle sedi di svolgimento delle lezioni avviene con un anticipo di almeno sette giorni.

2. Il calendario degli esami di profitto dei singoli insegnamenti e degli esami finali per il conferimento di titoli accademici è esposto, in apposito albo a cura del preside di facoltà, entro il 31 ottobre per l'anno accademico successivo.

3. L'Università, a cura delle singole facoltà, pubblica, entro il termine stabilito dal senato accademico, il manifesto degli studi di cui all'art. 24.

4. L'Università, a cura delle singole facoltà, anche al fine di agevolare l'orientamento negli studi, pubblica altresì, entro il termine stabilito dal senato accademico, per ogni corso di studio, una guida in cui siano sommariamente descritti almeno gli obiettivi formativi, i contenuti, i prerequisiti obbligatori o comunque opportuni per l'iscrizione, le attività previste e le modalità delle prove di valutazione qualora diverse dal colloquio ed i riferimenti bibliografici consigliati.

5. L'Università pubblica, entro il termine stabilito dal senato accademico, una guida dello studente con tutte le informazioni necessarie ai fini dell'iscrizione per l'anno accademico successivo, ivi compreso il relativo calendario.

6. Tutte le informazioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle relative a brevi cicli di esercitazioni, sono altresì pubblicate nei pertinenti siti *web* dell'Ateneo.

TITOLO III – Studenti

ART. 27

Studenti iscritti a tempo pieno o a tempo parziale e interruzione degli studi

1. L'iscrizione degli studenti a tempo pieno e a tempo parziale, quella a singole attività formative e, fatto salvo quanto previsto all'art. 32, i trasferimenti e i passaggi di corso sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per gli studenti.

ART. 28

Piani di studio

1. Lo studente può presentare annualmente il proprio piano di studio, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del regolamento del corso di studio anche con riguardo alle propedeuticità, osservando le modalità previste nel manifesto degli studi.

2. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella ordinaria, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato nell'anno accademico precedente, su una durata più breve.

3. Il piano di studio non conforme al regolamento didattico di corso di studio e non aderente ai *curricula* consigliati ma conforme all'ordinamento didattico è approvato dal consiglio del corso di studio. Il piano di studio difforme dall'ordinamento didattico ovvero articolato su una durata più breve rispetto a quella normale è approvato sia dal consiglio di corso di studio sia dal consiglio della o delle facoltà di afferenza.

4. Le delibere di cui al comma 3 sono assunte, di norma, entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani.

Art. 29

Calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali

1. Le lezioni si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno.

2. L'orario delle lezioni, le date e gli orari degli esami e delle prove finali sono stabiliti dal Preside della facoltà ovvero, su sua delega, dal presidente del corso di studio, in conformità con quanto eventualmente disposto dal regolamento didattico del corso di studio, sentiti i docenti interessati e la commissione paritetica competente.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio dispongono l'articolazione dei singoli anni di corso in periodi didattici, di norma due, con una congrua interruzione delle attività formative, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento degli esami. Tirocini e altre attività extra-moenia possono svolgersi, in base a specifica previsione nei regolamenti di cui sopra, anche nei periodi previsti per gli esami.

4. Devono essere previsti almeno cinque appelli per gli insegnamenti che prevedono prove scritte o di laboratorio e almeno sette appelli per quelli che prevedono solo prove orali. Per gli insegnamenti linguistici di durata annuale che prevedono prove scritte devono essere stabiliti almeno tre appelli. Gli esami si svolgono nei periodi di sospensione delle lezioni. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di un corso di studio devono essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti; l'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno tredici giorni. Possono essere previsti appelli durante il periodo delle lezioni soltanto per gli studenti che, nell'anno accademico in corso, non abbiano inserito attività formative nel proprio piano di studio.

5. Il termine ultimo per sostenere gli esami relativi a ciascun anno accademico è fissato al 31 marzo dell'anno accademico successivo.

6. Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, un appello di esame debba essere posticipato, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti; se un appello viene posticipato per più di una settimana, deve esserne data comunicazione anche al preside della facoltà. In nessun caso un appello di esame può essere anticipato.

7. Il calendario delle prove finali per il conferimento di titoli accademici deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico. Per ciascun anno accademico il termine ultimo di tali prove è fissato al 31 marzo dell'anno solare successivo.

ART. 30

Esami ed altre verifiche del profitto

1. Per ogni attività formativa che comporti l'attribuzione di crediti il profitto individuale di ogni studente è verificato attraverso un esame finale o attraverso altre modalità individuate dal regolamento didattico del

corso di studio. Di norma tale verifica ha luogo alla conclusione dell'attività stessa. Il regolamento determina il termine massimo entro il quale la verifica deve essere superata.

2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da prove intermedie, da esercitazioni e da altre attività svolte dallo studente ed è disciplinata dai successivi commi da 3 a 8.

3. Qualora l'esame sia relativo a una pluralità di insegnamenti, ovvero a un insegnamento articolato in moduli, i docenti responsabili di tali insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità tali da tenere conto, in ogni caso, del numero di crediti formativi attribuiti a ciascun insegnamento o modulo e secondo ulteriori prescrizioni eventualmente contenute nel regolamento didattico del corso di studio. Il medesimo regolamento può determinare gli ulteriori criteri di composizione delle commissioni di esame.

4. Il regolamento didattico del corso di studio determina le tipologie delle prove utilizzabili a scelta di ciascun docente, volte ad accertare il profitto degli studenti. Agli studenti diversamente abili sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado e alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il trattamento individualizzato in favore degli studenti diversamente abili è consentito per il superamento degli esami previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato ove istituito.

5. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal preside di facoltà o, su sua delega, dal presidente del consiglio di corso di studio cui afferiscono l'insegnamento o gli insegnamenti; fermo restando quanto previsto al comma 3, esse sono composte da almeno due componenti dei quali uno è il docente responsabile dell'insegnamento. Possono essere componenti della commissione cultori della materia individuati dal consiglio del corso di studio sulla base di criteri prestabiliti dal consiglio di facoltà che assicurino il possesso di requisiti scientifici, didattici o professionali; tali requisiti si possono presumere posseduti da parte di docenti universitari a riposo.

6. Le commissioni sono presiedute dal docente responsabile dell'insegnamento. Nel caso di presenza in commissione di più docenti responsabili l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente.

7. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto; può essere concessa all'unanimità la lode. L'esame è superato se lo studente ha ottenuto una votazione pari o superiore a diciotto punti. L'esito dell'esame è verbalizzato, con la votazione conseguita, seduta stante. Nel caso in cui l'esame

non si concluda con una prova orale la verbalizzazione avviene al momento della presentazione dello studente per la registrazione del voto. Il regolamento del corso di studio stabilisce il termine massimo della convocazione disposta a tal fine, decorrente dalla data di effettuazione dell'esame, nonché il termine massimo entro cui lo studente è tenuto a presentarsi ad una delle convocazioni stabilite. Decorso tale termine il voto è registrato d'ufficio.

8. Nel caso di non superamento l'espressione "respinto" viene riportata soltanto sul verbale di esame. Qualora lo studente si ritiri dalla prova l'esito dell'esame è registrato solo sul verbale, a fini statistici, con l'espressione "ritirato" e l'esito della prova non risulta sugli atti della carriera dello studente.

9. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione.

10. Qualora l'esame preveda prove scritte, lo studente ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati prima della verbalizzazione dell'esito dell'esame stesso. Qualora l'esame preveda prove orali, queste sono pubbliche e pubblica è la comunicazione dei voti conseguiti.

11. L'esame fallito al seguito del quale lo studente sia stato respinto può essere ripetuto almeno due volte negli appelli previsti nel corso dello stesso anno accademico, secondo disposizioni necessariamente definite nel regolamento didattico del corso di studio.

12. Per le valutazioni da effettuare attraverso forme diverse dall'esame il regolamento didattico del corso di studio individua le modalità e i soggetti responsabili.

ART. 31

Prova finale per il conferimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina:

- a) le modalità di svolgimento della prova, comprensiva in ogni caso di una discussione dinanzi ad apposita commissione, anche con riferimento ai casi in cui la medesima debba essere sostenuta in lingua straniera;
- b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti, sulla prova finale, nonché, ove espressamente previsto, di altri elementi ritenuti rilevanti.

2. L'impegno richiesto allo studente per la preparazione della prova finale deve essere commisurato al numero di crediti assegnati alla prova stessa.

3. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Il regolamento del corso di studio può prevedere la presenza di un correlatore. Qualora il relatore non sia professore di ruolo o fuori ruolo o ricercatore confermato, deve essere riconosciuto come studioso qualificato nella materia con delibera del consiglio del corso di studio che in tal caso designa un professore o un ricercatore confermato come correlatore della tesi.

4. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte, secondo norme stabilite nel regolamento didattico del corso di studio, da almeno cinque componenti, compreso il presidente, e sono nominate dal preside di facoltà. La maggioranza dei componenti deve essere costituita da professori di ruolo e ricercatori. Le commissioni dispongono di centodieci punti e, qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode; la prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti. È fatta salva l'applicazione di disposizioni diverse qualora previste nei decreti istitutivi delle classi di corsi di studio.

5. Le prove finali per il conferimento di titoli accademici sono pubbliche.

ART. 32

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Gli studenti ammessi a svolgere un periodo temporaneo di studi in altro Ateneo, sulla base di programmi o progetti riconosciuti dall'Università, hanno il diritto di ottenere che il corso di studio di origine si pronunci in via preventiva sulla riconoscibilità dei crediti che intendono acquisire in detto Ateneo.

2. In applicazione del comma precedente, l'approvazione dei progetti degli studenti deve far riferimento alla congruità complessiva delle attività proposte con gli obiettivi formativi del corso di studio. Il regolamento del corso di studio può anche non richiedere la precisa corrispondenza con le singole attività formative in esso previste. A tal fine potrà essere adottato un piano di studio individuale, la cui presentazione potrà avvenire anche in deroga al termine ordinario.

TITOLO IV – Docenti

ART. 33

Affidamento dei compiti didattici ai docenti

1. I docenti adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione, di master universitari di primo e di secondo livello e di perfezionamento.
2. Rientrano, altresì, nei compiti didattici le attività di orientamento, di tutorato e ogni altra attività formativa alla quale l'Università concorre istituzionalmente sulla base di convenzioni con altre istituzioni di istruzione superiore, con enti pubblici o con istituzioni del sistema scolastico pubblico.
3. Ogni facoltà provvede annualmente all'affidamento dei compiti didattici ai docenti ad essa appartenenti.
4. Gli affidamenti di compiti didattici a docenti di altra facoltà dell'Università sono effettuati nel rispetto delle vigenti norme di legge, con l'acquisizione di nulla osta della facoltà di appartenenza dei docenti stessi.
5. In caso di mancata disponibilità di docenti dell'Università, gli affidamenti potranno essere effettuati a favore di docenti di ruolo in servizio presso altri Atenei mediante emanazione di appositi bandi nel rispetto delle norme vigenti.
6. Nelle deliberazioni di cui ai commi precedenti si deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori nelle strutture didattiche dell'Ateneo e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
7. Il docente è tenuto a svolgere le lezioni degli insegnamenti o dei moduli a lui affidati, annotandole su apposito registro da consegnare presso la presidenza della facoltà al termine del corso del modulo. Può invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi di norma in sua presenza. Le lezioni tenute in assenza del docente non saranno computate nel suo monte-ore di insegnamento. Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, il docente non possa tenere la lezione, questa può essere svolta da altro docente di ruolo o a contratto ovvero rinviata. In luogo del rinvio potrà essere svolta attività di supporto alla didattica. In tali casi, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore ad una settimana, è tenuto ad informare il Preside della facoltà, il quale assume o concorda con il docente le necessarie decisioni in ordine alla sostituzione.
8. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti, di norma, in modo da assicurare, durante il periodo di lezioni, l'impegno didattico dei singoli docenti in almeno tre giorni per settimana.
9. La partecipazione alle riunioni, incluse quelle di commissioni o gruppi di lavoro istituiti dai consigli, rientra nell'adempimento dei doveri accademici.

ART. 34

Professori a contratto

1. Per sopperire a motivate esigenze didattiche possono essere stipulati contratti con studiosi o esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale non dipendenti di Atenei italiani e anche di cittadinanza straniera, secondo quanto previsto dalle specifiche norme legislative e regolamentari.

ART. 35

Articolazione e organizzazione degli insegnamenti

1. Fermi restando i compiti di coordinamento assegnati alle facoltà sulla base dello Statuto e quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di studio, il consiglio del corso di studio competente stabilisce quanto necessario al funzionamento dei corsi medesimi.

2. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il consiglio competente, nel rispetto della libertà di insegnamento, coordina i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, determina le modalità di svolgimento per le eventuali attività formative a distanza, promuove il coordinamento dei docenti nella relativa conduzione e valuta i risultati delle attività stesse.

3. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità e le scadenze per i diversi adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. Sono previste in ogni caso almeno una riunione annuale per la programmazione e una per la valutazione dei risultati.

4. Oltre agli insegnamenti ufficiali possono essere attivati insegnamenti liberi, che possono essere pareggiati ad un insegnamento ufficiale sulla base di apposita delibera della facoltà, nel rispetto del regolamento del corso di studio.

TITOLO V – Disposizioni transitorie e finali

Art. 36

Attribuzione di compiti didattici ai professori fuori ruolo

1. Entro il termine previsto dall'art. 33, comma 3 le facoltà procedono all'attribuzione dei compiti ai professori fuori ruolo.

Art. 37

Conclusione di corsi di studio di precedenti ordinamenti e opzioni ad altri corsi

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici preesistenti, agli studenti già iscritti ai corsi disciplinati dagli ordinamenti stessi.
2. L'Università assicura e disciplina la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

Art. 38

Facoltà istituite presso l'Università

1. Le Facoltà istituite presso l'Università sono le seguenti: Architettura, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e filosofia, Lingue e letterature straniere, Medicina e chirurgia, Scienze della formazione, Scienze matematiche, fisiche e naturali e Scienze politiche.